

#### **Art. 1. Prescrizioni generali**

Le Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito denominate CGA) costituiscono parte integrante dell'ordine di acquisto e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Solo eventuali specifiche tecniche di acquisto riportate nei singoli ordini di acquisto sono prevalenti sulle CGA e possono costituire una deroga alle stesse.

Le CGA e le eventuali specifiche tecniche di acquisto non possono essere modificate né subire aggiunte se non in presenza di un accordo scritto fra ALESAMONTI ed il Fornitore.

#### **Art. 2. Accettazione delle CGA e dell'ordine di acquisto**

Il Fornitore formalizza l'accettazione delle CGA e dell'ordine di acquisto restituendo la copia dell'ordine di acquisto debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione e/o inviando una conferma d'ordine su propria carta intestata entro sette (7) giorni dalla ricezione. Se entro sette (7) giorni il Fornitore non ha provveduto alla restituzione dell'ordine di acquisto debitamente sottoscritto o ad inviare conferma d'ordine, ALESAMONTI si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto in qualunque momento. Le CGA si intendono tacitamente accettate dal Fornitore, salvo diversa comunicazione da far pervenire ad ALESAMONTI entro sette (7) giorni dal ricevimento dell'ordine di acquisto.

#### **Art. 3. Pattuizione completa**

Le CGA, l'ordine di acquisto e le eventuali specifiche tecniche di acquisto rappresentano l'accordo completo tra le parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura. L'accettazione dell'ordine di acquisto e dei suoi allegati da parte del Fornitore annulla automaticamente le condizioni generali di vendita del Fornitore.

#### **Art. 4. Termini di consegna**

Il Fornitore prende atto e concorda che le condizioni della fornitura sono tutte essenziali. In particolare il Fornitore si impegna ad attenersi scrupolosamente ai termini di consegna riportati sull'ordine di acquisto che sono da considerarsi essenziali, accettati e tassativi.

#### **Art. 5. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e del credito**

Il Fornitore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ordine di acquisto senza la preventiva autorizzazione scritta di ALESAMONTI. E' esclusa la cedibilità del credito derivante al Fornitore dall'ordine di acquisto se non in presenza di espressa autorizzazione formale di ALESAMONTI.

#### **Art. 6. Forza maggiore**

In presenza di un evento di Forza Maggiore (quale a titolo meramente esemplificativo terremoti, incendi, epidemie, etc.) che possa compromettere le date di consegna concordate è obbligo del Fornitore informare immediatamente per iscritto ALESAMONTI specificando l'entità del ritardo conseguente, stimata o reale. Il Fornitore deve in ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo e a recuperare il tempo perduto.

L'eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra ALESAMONTI e il fornitore in relazione all'impedimento della causa di Forza Maggiore. Nel caso la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a sessanta (60) giorni ALESAMONTI si riserva il diritto di risolvere l'ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Raccomandata A/R o fax o mail al Fornitore.

#### **Art. 7. Consegne ed imballaggio**

Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: data, codice materiale, descrizione del prodotto/servizio, quantità, peso lordo e netto dei colli, mezzo di spedizione. Il Fornitore deve provvedere ad un imballo adeguato della fornitura secondo quanto specificato nell'ordine di acquisto oppure, se non specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio rimanendo comunque responsabile per tutti i danni subiti dalla fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo.

#### **Art. 8. Penali per ritardo di consegna**

In presenza di ritardi della fornitura oggetto dell'ordine di acquisto ALESAMONTI si riserva di applicare al Fornitore e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento di eventuali danni subiti, una penale dello 0,5% del valore dell'importo, indicato sull'ordine di acquisto, della fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana completa maturata di ritardo. L'importo totale della penale non potrà superare il 5% del valore dell'ordine di acquisto della fornitura in ritardo.

#### **Art. 9. Prezzi**

In assenza di clausole espressamente previste nell'ordine di acquisto i prezzi si intendono fissi e non revisionabili.

#### **Art.10. Fatture**

Le fatture dovranno essere intestate come segue: ALESAMONTI SRL, Via Oltrona 28 - 21020 Barasso (VA) Italia. Tutte le fatture devono contenere: numero e data dell'ordine di acquisto di ALESAMONTI, elenco delle voci di fornitura nella sequenza indicata nell'ordine di acquisto, quantità fornita, numero e data del documento di trasporto.

#### **Art.11. Controllo della fornitura**

L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della conformità con le condizioni inerenti la quantità e la qualità richieste nell'ordine di acquisto di ALESAMONTI. Alla consegna della merce ALESAMONTI effettuerà gli opportuni controlli quantitativi e qualitativi. Qualora il prodotto/servizio non corrispondesse a quanto previsto contrattualmente esso verrà rifiutato e messo a disposizione del Fornitore per l'eventuale sostituzione in garanzia a sua cura e spese con altra fornitura conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto, impugnato ogni diritto alla risoluzione ed al risarcimento del danno per ALESAMONTI.

#### **Art.12. Garanzie**

Il Fornitore garantisce che la fornitura è immune da vizi che la rendano inadatta all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti. Il Fornitore è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura. Il Fornitore è obbligato a tenere ALESAMONTI indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della non conformità e non affidabilità della sua fornitura risarcendo ALESAMONTI degli eventuali danni subiti.

#### **Art.13. Infortuni**

La fornitura oggetto dell'ordine di acquisto deve essere garantita conforme alle vigenti disposizioni antinfortunistiche. Il Fornitore si impegna ad apporre, laddove necessario, le prescrizioni legislative ottemperanti.

#### **Art.14. Recesso unilaterale**

ALESAMONTI si riserva la facoltà di recedere in parte od interamente dall'ordine di acquisto in qualsiasi momento, anche dopo che l'ordine di acquisto stesso ha avuto un principio di esecuzione, a mezzo Raccomandata A/R o fax o mail da inviarsi al fornitore con un preavviso di venti (20) giorni. In tal caso ALESAMONTI riconoscerà al fornitore a fronte della consegna della fornitura fino alla data del recesso un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione regolarmente eseguita.

#### **Art.15. Risoluzione**

In caso di infrazione o non osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nell'ordine di acquisto, nelle condizioni generali di acquisto e negli eventuali allegati all'ordine, ALESAMONTI ha facoltà di risolvere l'ordine di acquisto mediante Raccomandata A/R o fax o mail inviato al Fornitore, fermo in ogni caso per ALESAMONTI il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito. ALESAMONTI potrà inoltre risolvere l'ordine di acquisto nel caso si verificassero le seguenti condizioni: acquisizione da parte di una società terza del controllo del Fornitore, insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento del Fornitore.

#### **Art.16. Ispezioni e controlli presso il Fornitore**

ALESAMONTI si riserva il diritto, previo preavviso, di inviare persone o organismi di controllo presso lo stabilimento del Fornitore per verificare, in qualsiasi momento e durante le normali ore di lavoro, l'andamento della fabbricazione, la qualità dei materiali impiegati ed il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte con l'ordine di acquisto nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia. Tali ispezioni e controlli non sollevano il Fornitore dai propri obblighi contrattuali.

#### **Art.17. Attrezzature e materiali di proprietà ALESAMONTI**

I disegni, i modelli, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici consegnati da ALESAMONTI

al Fornitore per l'esecuzione dell'ordine di acquisto rimangono di proprietà di ALESAMONTI e dovranno essere alla stessa restituiti ad ordine di acquisto esaurito in buono stato di conservazione. E' espressamente concordato che gli stessi non possono in alcune caso essere riprodotti e devono essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine di acquisto.

#### **Art.18. Forniture di produzione brevettata**

Il Fornitore garantisce che la fornitura non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la liceità dell'uso e del commercio tanto in Italia che all'estero. Il Fornitore si impegna a sollevare e a tenere indenne ALESAMONTI da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento impugnata da terzi per l'uso ed il commercio di quanto sopra citato.

#### **Art.19. Ricambi**

Il Fornitore garantisce ad ALESAMONTI, per un periodo di dieci (10) anni dalla fornitura, l'approvvigionamento di ricambi e assistenza in relazione all'ordine di acquisto originario.

#### **Art.20. Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo il nome di ALESAMONTI. Tutte le informazioni contenute nell'ordine di acquisto, eventuali suoi allegati e quelle che dovessero essere fornite da ALESAMONTI nel corso della fornitura devono essere considerate strettamente confidenziali e riservate. E' fatto tassativo divieto al Fornitore di intrattenere rapporti diretti con il cliente finale di ALESAMONTI.

#### **Art.21. Giurisdizione ed arbitrato**

L'ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in queste CGA o nelle specifiche tecniche di acquisto. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. La sede di arbitrato sarà presso il tribunale di Milano.

#### **Art.22. Informativa privacy (art. 13 D.Lgs 196/03)**

ALESAMONTI informa che i dati personali del Fornitore saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'ordine di acquisto. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. I dati potranno essere comunicati a società per lo svolgimento di attività economiche (istituti bancari) o per l'assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi.